

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1991

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

(91/494/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le carni di volatili da cortile figurano nell'elenco dei prodotti dell'allegato II del trattato; che l'allevamento di volatili da cortile rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che occorre sopprimere le disparità esistenti tra gli Stati membri fissando le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile, onde garantire lo sviluppo razionale di questo settore e migliorarne la produttività favorendo gli scambi intracomunitari nella prospettiva del completamento del mercato interno;

considerando in particolare che, ai fini di una migliore conoscenza delle condizioni sanitarie dei volatili da cortile da cui provengono le carni fresche destinate ad essere spedite in altri Stati membri, occorre prescrivere che tali volatili siano stati allevati nel territorio della Comunità o importati da paesi terzi conformemente al capitolo III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽⁴⁾;

considerando che, per evitare la propagazione di epizootie attraverso carni fresche, occorre escludere dagli scambi intracomunitari le carni fresche provenienti da un'azienda o zona nei cui confronti esistano, conformemente alla regolamentazione comunitaria, divieti di polizia sanitaria o provenienti da una zona infetta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

considerando che occorre vigilare affinché le carni fresche di volatili da cortile non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano munite del bollo sanitario previsto dalla

direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/484/CEE ⁽⁶⁾; che tali carni possono essere tuttavia destinate ad altri usi se hanno subito un trattamento in grado di distruggere i germi di malattie e se sono quindi munite di un contrassegno particolare;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da instaurare, è opportuno riferirsi alle regole generali previste nella direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che, per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

considerando che la definizione di questo regime comunitario presuppone in particolare la stesura di un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi a partire da cui possono essere importate nella Comunità le carni fresche di volatili da cortile nonché l'obbligo di presentare un certificato;

considerando che è opportuno incaricare gli esperti veterinari della Comunità di accertare il rispetto della regolamentazione comunitaria nei paesi terzi;

considerando che le norme ed i principi generali applicabili nei controlli delle carni fresche di volatili da cortile saranno determinati in un momento successivo, nel quadro delle misure da prendere per la realizzazione del mercato interno;

considerando che è opportuno modificare la direttiva 90/539/CEE per tener conto del contenuto della presente direttiva, allo scopo in particolare di assicurare un parallelismo per quanto riguarda la data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove norme sanitarie;

considerando che le disposizioni della presente direttiva dovranno essere rivedute nel quadro del completamento del mercato interno;

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 72.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1989, pag. 13.

considerando che è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di tempo per mettere in atto misure armonizzate nei confronti della malattia di Newcastle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni, in particolare quelle dei volatili da cortile, che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Inoltre, si intende per:

- a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;
- b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.

CAPITOLO II

Norme per gli scambi intracomunitari

Articolo 3

A. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile:

- 1) che, dal momento in cui sono sgusciati, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti del capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

Fino al 31 dicembre 1992 e qualora le carni di volatili siano destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui statuto sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, queste carni devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo attenuato contro la malattia di Newcastle entro i trenta giorni precedenti la macellazione.

Il Consiglio adotta, anteriormente al 1° gennaio 1992, il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, fondata su una relazione concernente i rischi di trasmissione della malattia di Newcastle;

2) che provengano da un'azienda:

- non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile,
- non situata in una zona dichiarata infetta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

3) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; il trasporto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie è vietato, a meno che venga effettuato sulle principali vie stradali o ferroviarie che attraversano questa zona;

4) che siano stati macellati in macelli in cui non sia stato constatato, al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto, devono essere escluse dagli scambi;

5) che siano contrassegnati conformemente agli articoli 4 e 5;

6) che siano accompagnati dal certificato sanitario previsto dall'allegato IV della direttiva 71/118/CEE, completata conformemente all'allegato della presente direttiva.

B. Non rientrano nel presente capitolo le normative nazionali concernenti le carni:

- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;
- contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale;
- destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali.

Articolo 4

Le carni fresche di volatili, oggetto della presente direttiva, devono essere munite del bollo sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, purché esse siano conformi ai requisiti dell'articolo 3, lettera A, punto 1 della presente direttiva e provengano da animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche prescritte dalla direttiva 71/118/CEE.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4 e nella misura in cui non siano destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile che non sono conformi alle disposizioni previste all'articolo 3, parte A, punti 2) e 3) e punto 4), primo comma possono essere tuttavia contrassegnate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, purché il bollo previsto da detta disposizione sia immediatamente:

- a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili,
- b) oppure sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, contrassegnato conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.

Le disposizioni dell'allegato I, capitolo X, punto 43 della direttiva 71/118/CEE sono applicabili per analogia per quanto concerne la detenzione e l'uso degli strumenti di bollatura.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile e essere utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari, a meno che non siano stati trattati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE.

Articolo 6

Le regole di cui alla direttiva 89/662/CEE sono applicabili in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da instaurare.

Articolo 7

Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La Commissione informa gli Stati membri in merito all'esito di tali controlli.

Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo presta agli esperti l'assistenza necessaria per l'adempimento della loro missione.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18. Secondo la stessa procedura sono fissate le norme per i controlli di cui al presente articolo.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

CAPITOLO III

Norme per le importazioni dai paesi terzi

Articolo 8

1. Le carni fresche di volatili da cortile importate nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9 a 12.

2. Il presente capitolo non è tuttavia applicabile:

- a) alle carni di volatili da cortile contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, nella misura in cui la quantità trasportata non superi 1 kg per persona, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo che figuri nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 9 e in provenienza da cui le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 14;
- b) alle carni di volatili da cortile che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità spedita non superi 1 kg e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo che figuri nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 9 e in provenienza da cui le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 14;
- c) alle carni di volatili da cortile destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.

Quando queste carni di volatili da cortile o i loro rifiuti di cucina sono scaricati, essi devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni passano, direttamente o dopo essere state provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro.

Articolo 9

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da paesi terzi o da parti di tali paesi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 17.

2. Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

- a) dello stato sanitario dei volatili da cortile, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, da un lato, e della situazione sanitaria generale di questo paese, dall'altro, poiché questi due elementi sono suscettibili di compromettere la salute della popolazione e del patrimonio zootecnico degli Stati membri;
- b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da detto paese per quanto riguarda la presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate negli elenchi A e B dell'organizzazione internazionale delle epizootie;

- c) della regolamentazione di tale paese in materia di prevenzione e lotta contro le malattie degli animali;
 - d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
 - e) dell'organizzazione e dell'attuazione della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;
 - f) della legislazione di tale paese in materia di impiego di sostanze vietate, in particolare quella relativa al loro divieto o alla loro autorizzazione, della loro distribuzione, alla loro immissione sul mercato e alle loro regole di amministrazione e di controllo;
 - g) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda il rispetto alle regole previste nella presente direttiva.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da paesi immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle.
2. I criteri generali da adottare per qualificare i paesi terzi sotto il profilo delle malattie di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17. In nessun caso questi criteri devono essere più favorevoli di quelli adottati per gli Stati membri ai sensi della direttiva 90/539/CEE.
3. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 18, che il paragrafo 1 sia applicabile soltanto ad una parte di un paese terzo.

Articolo 11

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono:
 - a) soddisfare i requisiti di polizia sanitaria adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. Tali requisiti possono essere differenziati secondo le specie;
 - b) provenire da branchi che, prima della spedizione, abbiano soggiornato ininterrottamente nel paese terzo o in una parte di esso per un periodo da definire secondo la procedura di cui all'articolo 17.
2. Per fissare le condizioni di polizia sanitaria, la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati della direttiva 90/539/CEE. Si può decidere di derogare, secondo la procedura di cui all'articolo 18 e caso per caso, a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 12

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere accompagnate da un certificato redatto da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il certificato deve:

- a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nel paese destinatario;
- b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese di spedizione, del paese destinatario ed in una delle lingue del paese in cui si effettua il controllo all'importazione;
- c) accompagnare la spedizione nell'esemplare originale;
- d) attestare che le carni fresche soddisfano i requisiti previsti dalla presente direttiva e quelli fissati in applicazione della stessa per l'importazione dal paese terzo;
- e) essere costituito da un unico foglio;
- f) essere previsto per un unico destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

Tali controlli sono effettuati per conto della Comunità che si assume le relative spese,

La frequenza e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 14

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può decidere di limitare le importazioni da un paese terzo o da una parte di esso alle carni fresche di volatili da cortile di determinate specie.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può decidere di applicare, dopo l'importazione, le misure di polizia sanitaria che ritiene necessarie.

Articolo 15

Le norme ed i principi generali applicabili durante i controlli nei paesi terzi oppure applicabili ai controlli delle carni di

volatili da cortile importate dai paesi terzi, nonché le misure di salvaguardia da attuare sono quelli che sono fissati dalla direttiva 90/675/CEE (1).

Articolo 16

1. Fino all'attuazione delle norme sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di carni di volatili da cortile provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari, in conformità della direttiva 71/118/CEE e sottopongono gli scambi di carni di volatili da cortile ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma della direttiva 89/662/CEE.

2. Per assicurare l'applicazione uniforme di queste disposizioni, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare controlli in loco nei paesi terzi.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Questi controlli sono effettuati per conto della Comunità che assume le spese degli stessi.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a continuare le ispezioni previste dalle disposizioni nazionali per le aziende dei paesi terzi, le quali non abbiano subito un'ispezione secondo la procedura comunitaria.

Viene elaborato, secondo la procedura di cui all'articolo 18, un elenco delle aziende che soddisfano le condizioni previste nell'allegato della direttiva 71/118/CEE.

3. I certificati sanitari che accompagnano i prodotti al momento della loro importazione, nonché la forma e la natura del contrassegno sanitario di cui sono oggetto i prodotti, devono corrispondere ad un modello da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 17

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (2), in appresso denominato «comitato» delibera conformemente alle norme fissate all'articolo 12 della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato delibera conformemente alle

norme, fissate all'articolo 12 bis della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 19

1. Nella direttiva 89/662/CEE, l'allegato A è completato dal testo seguente:

«— Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35)».

2. La direttiva 90/539/CEE è modificata nel modo seguente:

a) all'articolo 12, paragrafo 2, prima frase è soppressa la parte di frase: «al più tardi sei mesi prima della data in cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva.»;

b) all'articolo 36, la data «1° gennaio 1992» è sostituita da «1° maggio 1992».

Articolo 20

Nel quadro delle proposte per il completamento del mercato interno, le disposizioni della presente direttiva formano oggetto di un riesame, anteriormente al 31 dicembre 1992, da parte del Consiglio che si pronuncia a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° maggio 1992. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

Modifiche da apportare al certificato sanitario che figura nell'allegato IV della direttiva 71/118/CEE

1. Il testo del titolo è completato nel modo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA»

2. Il testo del punto IV è sostituito dal testo seguente:

«IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

- a) che le carni di volatili da cortile di cui sopra ⁽¹⁾ soddisfano i requisiti della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, nonché le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma di detta direttiva se tali carni sono destinate ad uno Stato membro o ad una regione di uno Stato membro riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle;
- b) — che le carni di volatili da cortile di cui sopra ⁽⁴⁾
— che gli imballaggi delle carni di cui sopra ⁽⁴⁾
recano un marchio comprovante:
— che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti ⁽⁴⁾;
— che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ⁽⁴⁾;
- c) che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile;
- d) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 71/118/CEE.»

3. Il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito dal testo seguente:

«⁽¹⁾ Carni fresche di volatili da cortile: le carni fresche provenienti dalle seguenti specie: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici allo stato domestico, che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione. Tuttavia, le carni trattate con il freddo devono essere considerate come carni fresche.»